



**I PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO
E
GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
LETTURA GUIDATA**

Dr.ssa Stefania Chiaruttini

**Verona
27 maggio 2019**

PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO

PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO

Riferimenti normativi

- Art. 67, comma 3), lettera d), l.f.
- Art. 56 nuovo Codice della crisi, in vigore da agosto 2020

Elementi caratterizzanti

- Istituto stragiudiziale, idoneo a consentire risanamento esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria
- Finalità: risanamento, non mera liquidazione

Effetti protettivi

- Esenzione da revocatoria degli atti, pagamenti, garanzie concesse in esecuzione del piano
- Esenzione reati di bancarotta

Tra le principali novità

- Forma: data certa e forma scritta
- Contenuto analitico del piano
- **Attestazione di veridicità dei dati e fattibilità economica e giuridica del piano**
- Esenzione da revocatoria «condizionata»

Pubblicazione Registro Imprese

- Pubblicazione facoltativa

I CONTENUTI OBBLIGATORI DEL PIANO ATTESTATO PREVISTI DAL NUOVO CODICE DELLA CRISI



- a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b) le principali cause della crisi;
- c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
- e) gli apporti di finanza nuova;
- f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

LA CONDIZIONE PREVISTA DAL NUOVO CODICE DELLA CRISI IN TEMA DI ESENZIONE DA REVOCATORIA

Art. 166, lettera d)

«Non sono soggetti all'azione revocatoria:

...

d) *Gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati.*

L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria»

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

Riferimenti normativi

- Art. 182 *bis* l.f. e ss.
- Art. 57 e ss. nuovo Codice della crisi in vigore da agosto 2020

Elementi caratterizzanti

- Istituto di carattere privatistico soggetto al vaglio del Tribunale
- Accordo contenente indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione, redatto con modalità art. 56
- Finalità: risanamento e liquidazione
- Adesione: **60%** indebitamento complessivo

Effetti protettivi

- Esenzione da revocatorie e dai reati fallimentari

Tra le principali novità

- Riduzione adesione alle metà (30%) a determinate condizioni
- Modifica alle modalità di estensione «forzosa» dell'Accordo
- Misure cautelari e protettive
- Attestazione di veridicità dei dati e attuabilità dell'Accordo (**divenuta «fattibilità economica e giuridica del piano»**)
- Rinnovazione dell'Attestazione in caso di modifiche sostanziali

Pubblicazione R.I.

- Pubblicazione obbligatoria

GLI ACCORDI «AGEVOLATI»

Art. 60

La percentuale di cui all'articolo 57, comma 1, **è ridotta della metà** quando il debitore:

- a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
- b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.

L'ESTENSIONE «FORZOSA» DELL'ACCORDO

Art. 182-septies l.f.

Solo creditori finanziari che rappresentino il 50% dell'indebitamento complessivo e con maggioranza del 75% per ciascuna categoria.

Art. 61 nuovo Codice della crisi

Creditori finanziari, e in caso di finalità non liquidatoria, anche creditori non finanziari.

Gli aderenti devono rappresentare il 50% dell'indebitamento complessivo con maggioranza del 75% per ciascuna categoria.

ART. 54 E 55 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

- Nel corso del procedimento di omologazione, su istanza di parte, il Tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, compresi la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che omologa gli accordi di ristrutturazione
- In sede di presentazione della domanda sta al debitore presentare richiesta per l'applicazione delle misure protettive. Il giudice conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata, entro 30 giorni dall'iscrizione della domanda nel Registro delle imprese
- Durata misure protettive non superiori a 12 mesi (Art. 8)
- Le misure protettive possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda, allegando la documentazione prevista dall'art. 57 e la proposta di accordo, corredata da relazione redatta da un professionista indipendente che attesti che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare
- Il Tribunale, su istanza del commissario giudiziale, delle parti o del pubblico ministero, può modificare o revocare le misure protettive, in caso di atti di frode o anche quando accerta che l'attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla regolazione della crisi

LE MODIFICHE ALLA TRANSAZIONE FISCALE

Riferimenti normativi

- Art. 63, nuovo Codice della crisi
- Art. 48, c. 5 nuovo Codice della crisi

La principale novità

- La proposta di transazione fiscale produce comunque effetto anche in caso di **mancata approvazione** da parte degli Enti, nel termine di sessanta giorni, laddove (i) risulti più **conveniente** rispetto alla liquidazione giudiziale e (ii) sia decisiva ai fini del **raggiungimento delle percentuali** di cui agli articoli 57, c. 1 (60%) e 60 c. 1 (30%).
- Con riferimento alla convenienza, è necessario che la stessa sia oggetto della relazione da parte di un professionista indipendente (attestatore).

Le modifiche residuali

Sempre in tema di convenienza, l'attestatore:

- valuta tale elemento **solo** rispetto alla **liquidazione giudiziale**, il luogo della comparazione con tutte le altre alternative praticabili prevista nella precedente norma;
- deve esprimersi sia sui **crediti di natura fiscale** sia su quelli di **natura previdenziale** (nella precedente formulazione della norma, almeno letteralmente, era fatto riferimento ai soli crediti fiscali).

**LA FIGURA DELL'ATTESTATORE E LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO
CODICE DELLA CRISI
NELL'AMBITO DEI PIANI ATTESTATI E DEGLI ACCORDI DI
RISTRUTTURAZIONE**

ATTESTATORE: NUOVI REQUISITI E REGOLE IN TEMA DI PREDEDUCIBILITA' (1/2)

Requisiti

- **Art. 2 c. 1, lettera o)**
- «professionista indipendente»: il professionista incaricato del debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:
 - 1) Essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
 - 2) Essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile;
 - 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali e' eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa;

ATTESTATORE: NUOVI REQUISITI E REGOLE IN TEMA DI PREDEDUCIBILITA' (2/2)

Compensi

- Art. 6 c. 1, lettera c)
- I crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati.

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE IN ENTRAMBI GLI ISTITUTI

LA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI: VERIFICA COMUNE A ENTRAMBI GLI ISTITUTI

Finalità

Garantire la veridicità della situazione patrimoniale di riferimento, utilizzata come punto di partenza del Piano industriale e finanziario e/o liquidatorio.

Tale attività rappresenta una condizione prodromica alla formulazione del giudizio di fattibilità sul Piano.

Poste numerarie

Verifica della consistenza anche attraverso il confronto con “fonti esterne”, a titolo esemplificativo: Circolarizzazione clienti/fornitori, Centrale Rischi Banca d’Italia, Cassetto fiscale ed estratto di ruolo.

Poste valutative

Acquisizione pareri/informazioni da “fonti esterne”, a titolo esemplificativo: circolarizzazione consulenti legali e fiscali per valutare la congruità dei fondi rischi, valutazione di recuperabilità all’interno del Piano (*Impairment Test*).

LA FATTIBILITÀ DEL PIANO IN CASO DI CONTINUITÀ AZIENDALE (1/2)

Il professionista deve esprimere un giudizio in merito all'idoneità del Piano a ripristinare i fisiologici equilibri aziendali.

Equilibrio economico

L'impresa deve essere in grado di remunerare tutti i fattori produttivi impiegati garantendo un adeguato margine di reddito per l'imprenditore. Il Piano può prevedere perdite iniziali ma nel medio termine deve consentire il raggiungimento di un equilibrio economico.

Equilibrio finanziario

Le entrate monetarie derivanti dalla gestione corrente, gli apporti di capitale esterni e l'accensione di nuovi finanziamenti devono far fronte alle uscite monetarie derivanti da gestione corrente, investimenti e rimborso del debito.

LA FATTIBILITÀ DEL PIANO IN CASO DI CONTINUITÀ AZIENDALE (2/2)

Equilibrio patrimoniale

Deve sussistere una coerenza tra impieghi e fonti di finanziamento ed un equilibrato rapporto tra capitale di terzi e capitale proprio.

In caso di piano di risanamento ex art. 67, 3° comma, lettera d), l.f., il patrimonio netto deve sempre essere positivo e rispettare le previsioni civilistiche in tema di riduzione o perdita del capitale. **Non sussiste l'esenzione di cui all'art. 182-sexies, l.f., prevista, invece, per l'accordo di ristrutturazione.**

Sostenibilità operativa

La verifica della sostenibilità operativa del Piano in un contesto di crisi deve riguardare la sostenibilità del *business model* e dei vantaggi competitivi. Tale sostenibilità va valutata alla luce delle migliori evidenze esterne in merito alle prospettive del settore (es. studi di settore e ricerche di mercato).

LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'ATTESTATORE IN CASO DI CONTINUITÀ AZIENDALE (1/3)

Valutazione strategica complessiva

Verifica di una sostanziale discontinuità rispetto ai fattori che hanno condotto alla crisi aziendale. A titolo esemplificativo, un intervento prettamente finanziario che non preveda un «ripensamento» strategico organizzativo, nella maggior parte dei casi servirebbe esclusivamente a differire il ripresentarsi dei sintomi della crisi.

Verifica della coerenza interna ed esterna

- Coerenza Esterna: variabili macroeconomiche, dinamiche di settore, contesto tecnologico, contesto normativo;
- Coerenza Interna: dati storici, punti di forza/debolezza, analisi dei costi fissi e variabili, calcolo del *break even point*.

LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'ATTESTATORE IN CASO DI CONTINUITÀ AZIENDALE (2/3)

Valutazione del programma di intervento

Verifica della congruenza tra le azioni da intraprendere e le relative tempistiche di realizzo.

Analisi costruzione del Piano

Verifica della metodologia di costruzione del Piano e della corretta esplicitazione delle assunzioni formulate (anche nel caso di piani liquidatori).

Verifica assunzioni economico finanziarie

- Assunzioni economiche: contesto di mercato, posizionamento dell'impresa e vantaggio competitivo, analisi dei ricavi, EBITDA;
- Assunzioni finanziarie: Capitale Circolante, Capex, flussi di cassa, indicatori di sostenibilità finanziaria, *liquidity plan*.

LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'ATTESTATORE IN CASO DI CONTINUITÀ AZIENDALE (3/3)

Analisi di sensibilità

Formulazione di scenari alternativi in relazione ad ipotesi peggiorative/migliorative *Worst Case/Best Case* (anche nel caso di piani liquidatori).

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti nei primi mesi di Piano (scetticismo in merito alla capacità di formulare previsioni attendibili).

Scostamenti anche a livello di contabilità industriale (delta prezzo, delta volumi e delta *mix* di prodotto).

LE VERIFICHE IN CASO DI PIANI LIQUIDATORI (IPOTESI LIQUIDATORIE ESCLUSE IN CASO DI PIANO ATTESTATO)

Piani liquidatori

- Libera disponibilità degli *asset* e concreta possibilità di collocazione degli stessi sul mercato;
- Acquisizione di elementi concreti circa l'effettivo valore di realizzo dei beni a servizio della procedura liquidatoria e adozione di un atteggiamento prudente, assumendo in un'ottica prudenziale il minor valore degli stessi;
- Valutazione dei tempi verosimilmente necessari per la liquidazione;
- Valutazione accurata delle probabilità di manifestazione di eventi negativi (contenziosi, escussione di garanzie, passività fiscali, etc.);



Via Cesare Battisti, 19 - 20122 Milano
T.: +39 02 5406341
www.chiaruttinieassociati.it